DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

relativa alla liquidazione dei conti presentati da alcuni Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1996 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

(97/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

sentito il comitato del Fondo,

considerando che:

a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

in base all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1391/97 [4], le spese prese in considerazione per l'esercizio 1996 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996;

sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 ed all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione; del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia [5], modificato dal regolamento (CE) n. 896/97 [6];

la Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri i risultati delle verifiche di tali informazioni, corredati dalle modifiche necessarie;

in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma del paragrafo 2, lettera c) di tale articolo, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base di conti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento suddetto e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 296/96; che, ai sensi dell'articolo 102 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 [8], il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 100 e 101, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno;

sono stati stralciati dalla presente decisione i conti di alcuni organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1996, che non hanno potuto essere liquidati con la decisione 97/316/CEE della Commissione [9]; che per questi organismi pagatori i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono ora alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi; che, come risulta dalle verifiche effettuate, alcuni dei conti trasmessi non soddisfano interamente tali condizioni; che le relative spese non possono pertanto essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia; che nell'allegato I della presente decisione figurano gli importi liquidati per ciascun organismo pagatore;

[1] GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.
[4] GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 20.
[5] GU L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 6.
[6] GU L 128 del 21. 5. 1997, pag. 8.
[7] GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
[8] GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.
[9] GU L 138 del 29. 5. 1997, pag. 24.

le riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio 1996 e le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 296/96 sono già state prese in considerazione nella decisione 97/316/CE e non formano quindi oggetto della presente decisione; che quest'ultima non informa la validità, in particolare, degli importi che devono essere recuperati da ciascuno Stato membro o che devono essere pagati a quest'ultimo secondo quanto indicato nell'allegato III della decisione 97/316/CE;

l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1663/95 prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a, ciascuno Stato membro conformemente all'allegato II della presente decisione sono dedotti dagli, o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui la decisione di liquidazione dei conti è adottata;

in base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1996, liquidati dalla presente decisione, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI — ESERCIZIO 1996

Lista degli organismi pagatori presso i quali i conti sono stati così appurati

Stato membro	Organismo pagatore	Importi appurati in valuta nazionale
Germania	Rheinland-Pfalz MWVLW	255 448 030,59
	Sachsen	531 839 110,29
Grecia	GEDIDAGEP	865 770 211 475,00
Spagna	DGDR	6 941 503 608,00
	FEGA	673 395 108 217,00
	FROM	316 100 610,00
	DAGP de la Comunidad Autónoma de Cataluña	11 525 459 389,00
Francia	CNASEA	1 442 996 452,21
	FIOM	69 368 968,46
	FIRS	3 385 949 767,33
	ODEADOM	478 793 340,93
	OFIVAL	8 098 706 668,68
	ONIC	24 949 681 613,01
	ONIFLHOR	1 919 404 772,25
	ONILAIT	5 599 248 432,57
	ONIVINS	630 326 015,17
	SAV	584 106 726,12
	Services déconcentrés du Trésor et services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation	5 710 637 098,07
	SIDO	9 594 423 526,29
Italia	AIMA	8 681 647 954 929,00
	DCCC	675 602 631 178,00
	IGFOR	352 434 367 507,00
	Ministero dell'Agricultura	1 895 331 293,00
Portogallo	INGA	113 665 949 104,00
	IFADAP	13 771 836 169,00
Regno Unito	CC	2 149 760,54
	CCW	964 112,04
	DANI	148 956 988,12
	Forestry Commission	15 431 879,45
	IBEA	610 045 338,56
	MAFF	1 544 958 736,36
	SOAEFD	362 791 708,68
	WOAD	179 868 331,41

ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI — ESERCIZIO 1996

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro

Stato membro	Spese liquidate nella decisione 97/316/CE	Spese liquidate nella presente decisione	Totale delle spese liquidate	Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio	Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni	Anticipi versati agli Stati Membri nel corso dell'esercizio	Importo da recuperare (−) o da pagare (+) allo Stato Membro	Importo da recuperare (−) o da pagare (+) allo Stato Membro secondo la decisione 97/316/CE	Importo da recuperare (−) o da pagare (+) allo Stato Membro secondo la presente decisione	Importo da recuperare (−) o da pagare (+) allo Stato Membro secondo la presente decisione nella dichiarazione di giugno 1997	Importo da recuperare (−) o da pagare (+) allo Stato Membro secondo la presente decisione nella dichiarazione di settembre 1997
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e − f	h	i = g − h	j	k
D	10 656 799 280,28	787 287 140,88	11 444 086 421,16	−295 196,29	11 443 791 224,87	11 444 444 364,94	−653 140,07	−653 140,07	0,00	0,00	0,00
EL	0,00	865 770 211 475,00	865 770 211 475,00	−10 511 559 525,00	855 258 651 950,00	856 984 866 276,00	−1 726 214 326,00	−339 541,00	−1 725 874 785,00	−1 577 481 460,00	−148 393 325,00
ES	−43 046 152 075,00	692 178 171 824,00	649 132 019 749,00	−1 586 795 314,00	647 545 224 435,00	647 799 055 134,00	−253 830 699,00	−53 961 111,00	−199 869 588,00	0,00	−199 869 588,00
F	−479 811 600,91	62 463 643 381,09	61 983 831 780,18	−2 829 840,40	61 981 001 939,78	61 976 901 915,69	4 100 024,09	−74 301,19	4 174 325,28	−2 540 376,36	6 714 701,64
IT	−1 132 154 041 662,00	9 711 580 284 907,00	8 579 426 243 245,00	−8 083 763 077,00	8 571 342 480 168,00	8 534 710 968 587,00	36 631 511 581,00	64 316 348 145,00	−27 684 836 564,00	−41 350 131 560,00	13 665 294 996,00
P	0,00	127 437 785 273,00	127 437 785 273,00	−1 402 848 224,00	126 034 937 049,00	126 605 516 808,00	−570 579 759,00	−568 338 320,00	−2 241 439,00	−2 241 439,00	0,00
UK	0,00	2 865 166 855,16	2 865 166 855,16	2 205 570,76	2 867 372 425,92	2 878 415 943,20	−11 043 517,28	−5 894,02	−11 037 623,26	0,00	−11 037 623,26

(1) Le riduzioni e sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi alle quali si aggiungono, in particolare, le correzioni per il non respetto dei termini di pagamento constatato nei mesi di settembre e ottobre 1996, così come le correzioni relative allo stoccaggio pubblico e le rettifiche contabili.